

23/02/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 23 del mese di febbraio dell'anno 2017, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- Dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- Dott. Luca Piero Mazzucchelli - Vicepresidente
- Dott.ssa Laura Antonia Lucia Parolin – Segretario
- Dott. Luca Longo - Tesoriere
- Dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- Dott. Paolo Bozzato – Consigliere
- Dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere *entra alle ore 19:55*
- Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
- Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere *entra alle ore 19:55*
- Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
- Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Assente il Consigliere Mauro Vittorio Grimoldi

Non partecipa la Consigliera Alessandra Micalizzi, in quanto rappresentante della sezione B.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:



1. Approvazione verbali del 26/01/2017;
2. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
3. Approvazione graduatoria provvisoria procedimento selezione B3 e relativi adempimenti;
4. Procedimento disciplinare R.E. / F.I. ore 20:00;
5. Procedimento disciplinare N.E. / D.G. ore 21:00;
6. Casi di Deontologia:
 - a) comunicazioni al Consiglio relative al caso B.M.G. / M.A.
 - b) E. M. / S. M.
 - c) M.A. / O.V.
 - d) S.A. / M.V.
 - e) S.S. / P.V.
 - f) C.L.L. / A.G.
 - g) M.S. / C.G. e M.D.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 11 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:37.

Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede di presentare un'interrogazione.

Il Presidente dott. Bettiga approva la richiesta del Consigliere dott.ssa Marabelli.

Il Consigliere dott.ssa Marabelli domanda al Presidente dott. Bettiga se sia a conoscenza del fatto che alcune email inviate alla segreteria tramite Pec (con ricevuta di accettazione) non ricevano risposta. Domanda, inoltre, come pensa di gestire

questa problematica piuttosto grave.

Il Presidente dott. Bettiga risponde di non essere a conoscenza della situazione. Si impegna a chiedere immediatamente agli uffici conto e rendicontazione. Ringrazia per la segnalazione perché permette di evitare i disservizi.



Si vota per l'inserimento di un nuovo punto n.1 all'ODG: **Approvazione calendario e pianificazione eventi progetto Referenti territoriali.** Il Consiglio approva all'unanimità

Il Segretario dott.ssa Parolin chiede al Consiglio che la Commissione riceva un mandato per la pianificazione degli eventi del primo semestre 2017 perché per questione di tempi probabilmente non riuscirà a presentare i curricula vitae dei relatori per le iniziative di fine marzo. Dichiara di impegnarsi a presentare il materiale per tempo, però chiede di approvare il mandato in caso ci fosse bisogno di portarlo in ratifica successivamente.

La delibera di approvazione calendario e pianificazione eventi progetto Referenti territoriali viene approvata all'unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n.76/17)**

Alle ore 19:55 entrano La Via e Campanini

Si passa al punto 2 (ex punto 1): Approvazione verbale del 26/01/2016

I verbali pubblici e riservati del 26/01/2016 vengono approvati all'unanimità con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo,

Campanini, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto).



Si passa al punto 3 (ex punto 2): comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente dott. Bettiga comunica che l'ufficio di Milano ha chiesto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia di partecipare a una tavola rotonda a livello di Parlamento europeo sul tema dei diritti dell'infanzia e delle migrazioni di minori stranieri non accompagnati. Afferma di aver ipotizzato di riproporre lo stesso format usato al cinema Apollo.

Dichiara di aver accettato l'invito, da parte di "Save the children", a partecipare alla campagna "Illuminiamo il futuro" (quest'anno riguarderà la dispersione scolastica) perché la scadenza per aderire è precedente alla prossima riunione di Consiglio. Aggiunge che questo non comporta necessariamente degli impegni e che durante il prossimo incontro si valuterà se contribuire o meno con qualche iniziativa.

Sostiene che risponderà in modo dettagliato alle interrogazioni nelle riunioni di Consiglio aperte per una questione di trasparenza e pubblicità.

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli rende noto che prima del prossimo Consiglio probabilmente sarà online il sito della Casa della psicologia, che avrà un contenuto molto leggero, relativo principalmente agli eventi.

Si passa al punto 4 (ex punto 3): approvazione graduatoria provvisoria procedimento selezione B3 e relativi adempimenti

...omissis...

La delibera viene approvata all'unanimità con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, La

Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n.77/17)**



Si passa al punto 5 (ex punto 4): procedimento disciplinare R.E. / F.I. ore 20:00

Il Consigliere relatore dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente dott. Riccardo Bettiga mette ai voti l'archiviazione del caso **R.E. / F.I.**

La delibera di archiviazione del caso **R.E. / F.I.** viene approvata all'unanimità con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di archiviare il caso **R.E. / F.I. (delibera n.78/17)**

Alle ore 20:30 si decide all'unanimità di anticipare il punto 7 (ex punto 6), casi a) b) c), nell'attesa dell'orario di convocazione del caso N.E./D.G.

Si passa al punto 7 (ex punto 6): Casi di Deontologia

a) Comunicazioni al Consiglio da parte della Dott.ssa Barbara Bertani relative al caso B.M.G. / M.A.

L'iscritta ha mandato una comunicazione contenente annotazioni puntuali sulla delibera che è andata a irrogare la sanzione; questa, per come è scritta, è formulata come una motivazione da ricorso, ma è indirizzata al Consiglio e non al Tribunale, ed è stata depositata a mano un giorno dopo la scadenza utile per fare ricorso al T.O. (giovedì 15 dicembre). Non sappiamo se effettivamente l'eventuale ricorso presso il Tribunale sia stato fatto. Nelle conclusioni non appare chiaro se si tratti di una richiesta di intervenire in autotutela. *"Dopo aver contestato punto per punto i vostri*

numerosi addebiti, dimostrando l'infondatezza delle vostre gravi affermazioni, sia con documenti di prova giudiziale che con precisazioni suffragate da elementi di realtà, la censura che mi è stata comminata, mi è parsa estremamente pesante come sanzione, sia per gli errori metodologici attribuitimi, ma da me contestati perché basati su dichiarazioni gravemente inesatte se non addirittura false, sia per il giudizio riferito all'articolo 3, che secondo la mia buona fede, avrebbe potuto essere sanzionato con un richiamo verbale."



Il Consiglio prende atto della comunicazione.

b) E. M. / S. M.

Il Consigliere dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

Esposto

In data 3.12.2015 (Protocollo 11712/2015), l'esponente, periziando dell'iscritta in qualità di CTU nel 30.3.2015 contesta: «Incongruenza fra quanto emerge all'indagine periziale, testale, e dal verbale separato di ascolto della minore e le disposizioni conclusive indicate. Incongruenza fra vari punti riportati nella relazione e quanto emerge dall'ascolto delle registrazioni degli incontri periziali fornite dalla stessa CTU. Queste incongruenze sono fondamentali nella determinazione delle indicazioni conclusive. Mancata valutazione critica in relazione al lavoro periziale della documentazione messa a disposizione della CTU (precedente CTU, relazione di una collega, memorie processuali). Risposte generiche, superficiali, incomplete ai precisi rilievi presentati dal padre. Mancato rispetto di varie indicazioni presenti nelle Linee Guida deontologiche degli Psicologi Forensi (1999-2009), nel Protocollo di Milano (2012), nelle Linee Guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino (2010), nella Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (1989, ratificata in Italia nel 1991) e degli orientamenti giuridici espressi da numerose sentenze

della Corte Suprema e europea.» «Mancata imparzialità della CTU: inclinazione ad ignorare quanto richiesto e indicato dal padre, nonché a far propri e a oggettivare i vari punti di vista espressi dalla madre, in entrambi i casi senza documentarne né spiegarne le ragioni, nonché presenza di vari altri comportamenti che contrastano con l'obiettività del lavoro periziale. Sostanziale inapplicabilità delle modalità di frequentazione dei genitori. Irresponsabilità nelle indicazioni conclusive, formulate nonostante l'evidenza della piena consapevolezza, da parte della CTU, dei disagi, delle sofferenze e dei pericoli ai quali la figlia viene esposta in conseguenza del rispetto di quelle indicazioni.».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Chiarimenti

In data 14/01/2016, l'iscritta fa pervenire i suoi chiarimenti. L'iscritta propone una premessa metodologica che ricostruisce lo svolgimento della CTU: calendario, impostazione, scelta degli strumenti, raccolta del consenso informato sia con i genitori, sia con la minore, presenza di un supervisore senior che ha seguito l'intero processo. Nel merito dei punti contestati: «La competenza tecnica psicologica dell'età evolutiva impone di non considerare le verbalizzazioni della minore in senso concreto e letterale ma dar loro una significatività clinica, operandone un'opportuna valutazione psicologica che attribuisca un senso e colga le ragioni profonde delle stesse ed è questo lo sforzo che è stato fatto nel lavoro peritale. [...] Nell'esposto sono riportati in modo parziale alcuni dei rilievi emersi nel lavoro peritale. Nelle conclusioni della CTU è chiaramente esposto il rischio evolutivo a cui si esporrebbe la minore oggi se si continuasse con l'assetto attuale e come la scelta di non modificare il collocamento e riportare invece il padre nell'ordinarietà milanese vada nella direzione di un riequilibrio delle relazioni interne alla famiglia.» «Il lavoro peritale si è basato principalmente sulle trascrizioni dirette dei colloqui e le registrazioni sono state usate solo in caso di dubbio e necessità di verifica. E' comunque

da escludere che eventuali incongruenze, se presenti, possano essere state fondamentali nella determinazione delle indicazioni conclusive che sono al contrario state frutto di una valutazione più ampia e complessa. [...] le valutazioni psicologiche, trattandosi delle valutazioni professionali, si distinguono all'interno dell'elaborato attraverso paragrafi separati, in quanto espressione del parere del consulente. Esse si basano sui rilievi emersi dai colloqui a cui fanno riferimento in tutte le loro sfaccettature.»

«Tutta la documentazione è stata visionata e presa in considerazione. Le informazioni in essa contenute hanno costituito parte della valutazione e richiamate in caso di necessità. Non ci si è focalizzati sull'analisi critica del lavoro della precedente CTU, avvenuta molti anni prima e in contesti personali e relazionali diversi, quanto piuttosto sugli esiti della regolamentazione suggerita dalla stessa e applicata, di cui sono state rilevate le criticità. [...] l'elaborato della collega dott.ssa XY; esso è presentato come una certificazione clinica, piuttosto vaga nei suoi aspetti formali – non è chiara la durata della terapia, né la frequenza delle sedute – è difficile da questa certificazione, rilasciata su richiesta dell'interessato nel gennaio 2015, pochi mesi prima della CTU, comprendere l'origine delle affermazioni della collega, il tipo di metodologia e di tecnica utilizzate, in generale il tipo di lavoro fatto, tanto da imporre prudenza nel considerare i suoi contenuti».

«Le osservazioni di parte sono state fatte attraverso il legale del signor S. [ndr: esponente], avendo lui scelto di non avvalersi di un consulente di parte. Le osservazioni di parte e i rilievi in esse contenuti sono stati considerati ed a ciascuno è data puntuale risposta.»

Il lavoro peritale si è svolto nel rispetto delle Linee Guida deontologiche. L'iscritta fa in particolare riferimento agli artt. 5, 7, 11 del nostro Codice Deontologico e agli artt. 6 e 8 del Protocollo di Milano.

«[...] la regolamentazione suggerita aveva il fine di porre in rilievo i bisogni della minore stessa stimolando i genitori nella ricerca di una soluzione pratica che potesse facilitarne la



realizzazione, essendo svariate le ipotesi risolutive riguardanti la casa, di cui si legge negli atti, ma che erano slegate e quindi successive alla valutazione psicologica della minore e del suo assetto familiare. È opportuno considerare che all'epoca della consulenza tecnica gli ex-coniugi non avevano ancora trovato soluzione che ponesse il padre in grado di offrire nel contesto milanese un'abitazione idonea a considerare fattibile il collocamento della minore presso di lui.»

«Le modalità di frequentazione suggerite hanno tenuto conto delle attuali condizioni logistiche nella concreta fattibilità di quanto ipotizzato e sempre nel rispetto prioritario dei bisogni oggettivi della minore alla luce dell'analisi approfondita effettuata.»

«La soluzione prospettata intende precisamente sostenere la crescita di B. [ndr. la minore] in un contesto familiare adeguato e rispettoso dei suoi bisogni più profondi.»

«Al di là delle specifiche osservazioni a cui è stata data risposta in merito, è opportuno infine considerare come una visione parziale e decontestualizzata dei singoli passaggi del processo di conoscenza e valutazione tecnica che compongono il lavoro peritale non possa rendere pienamente atto del quadro complessivo estremamente articolato della CTU in oggetto.»

Commissione Deontologica

Tenuto conto di quanto esposto e della documentazione allegata, valutati i puntuali chiarimenti forniti dall'iscritta in riferimento alla metodologia adottata e alle scelte effettuate, pur non essendo a conoscenza dell'esito della vicenda processuale, la Commissione ritiene di proporre l'archiviazione del caso.

La delibera di archiviazione del caso **E. M. / S. M.** viene approvata all'unanimità con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n.79/17**)



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente dott. Riccardo Bettiga esce alle ore 20:45



c) M.A. / O.V.

L'Avv. Ruggiero Massimo illustra il caso.

Esposto

In data 3.1.2017 l'Ordine del Veneto trasmette in allegato «un articolo comparso su "Il Corriere delle Alpi" del 8 novembre 2016 nel quale si cita come "psicologa e formatrice" la dott.ssa A. M., per le valutazioni di Vostra competenza poiché da consultazione dell'Albo Nazionale abbiamo appreso che la dott.ssa M., iscritta al Vostro Ordine, è sospesa dall'esercizio professionale».

Commissione Deontologica

Il mancato pagamento, per oltre due anni, dei contributi in favore dell'Ordine presso cui lo psicologo è iscritto comporta la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione. Con Delibera del 15.9.2016 l'Ordine, preso atto della morosità dell'iscritta, ha deliberato la sospensione dell'iscritta a tempo indeterminato, dandone comunicazione all'interessata (R.R. 23.11.2016). La sanzione in questione incide sul solo esercizio della professione. Di conseguenza, durante il periodo di sospensione, lo psicologo resta iscritto all'Albo ed è soggetto a tutti i conseguenti obblighi previsti dalla legge (pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, osservanza del Codice deontologico, ecc). In conclusione, lo psicologo, durante il periodo di sospensione dalla professione, può legittimamente continuare ad utilizzare il titolo, fermo restando che gli è inibito l'esercizio della professione. L'attività professionale esercitata durante il periodo di sospensione si configura

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

come esercizio abusivo della professione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20439 del 15/02/2007, Presidente: Ambrosini G., Relatore: Conti G., in tema di esercizio della professione forense), sanzionabile anche disciplinarmente. Per completezza si precisa che la Legge 31.12.2012, n. 247, ha previsto (art. 2) che «l'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato (comma 7). L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato (comma 8). Tanto premesso, poiché nel caso di specie la segnalazione riguarda unicamente l'utilizzo del titolo e non un esercizio di attività professionale, si ritiene che non sussistano illeciti disciplinari e che il procedimento debba essere archiviato.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Discussione

I Consiglieri rilevano che l'iscritta, seppure sospesa, abbia solo utilizzato il proprio titolo professionale senza esercitare la professione; pertanto, concordano che non vi siano elementi per ipotizzare alcuna violazione.

La delibera di archiviazione del caso **M.A. / O.V.** viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n.80/17)**

Il Presidente dott. Bettiga rientra alle ore 21:14

Si passa al punto 6 (ex punto 5): procedimento disciplinare N.E./D.G. ore 21:00

Il Consigliere relatore dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso. Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente dott. Riccardo Bettiga mette ai voti la decisione di comminazione a N.E.

della sanzione dell'AVVERTIMENTO per la violazione degli artt. 3, 11 e 31 del Codice Deontologico.



La delibera di comminazione a N.E. della sanzione dell'AVVERTIMENTO per la violazione degli artt. 3, 11 e 31 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di comminare la sanzione dell'AVVERTIMENTO a N.E.

(delibera n.81/17)

Il Consigliere Campanini esce alle ore 21:54

Si conclude il punto 7 (ex punto 6): Casi di Deontologia

d) S.A. / M.V.

Il Consigliere dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

In data 21.3.2016, l'esponente esprime il proprio disappunto per l'operato dell'iscritta, al quale era stato affidato il figlio minore (11 anni): *"affinché lo supportasse nella delicata fase della separazione da mia moglie, oltre a verificare alcune anomalie comportamentali ritenute dalla stessa "gravi" indicandole quali "punta dell'iceberg" di uno stato emotivo certamente compromesso"*. In particolare lamenta che l'iscritta: ha troncato il rapporto con l'esponente, *"dopo che le avevo inoltrato una mail in cui esprimevo alcuni dubbi"*; riferiva all'ex legale dell'esponente *"circostanze e fatti riguardanti la salute psichica"*

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

di mio figlio che avrebbero dovuto essere riservati". L'esponente formula una cronistoria, allegando copia di tutti i documenti menzionati. In data 15.1.2016 l'esponente apprende dal legale dell'epoca della violazione del segreto da parte dell'iscritta ("essendo chiaro ch'essa abbia riferito informazioni personali riguardanti peraltro un minore"). In data 27.1.2016 c'è una email dell'esponente all'iscritta, nella quale esprime qualche dubbio sull'andamento del caso [ndr: senza alcun riferimento al punto di cui sopra]. In data 29.1.2016 c'è una email dell'iscritta che informa di non voler più "interessarsi a seguire" il figlio dell'esponente, "troncando gli incontri senza preventivamente effettuare la dovuta seduta di chiusura del rapporto con il minore." "Utilizza come scusante la decadenza della mediazione legale, mai esistita". In data 29.1.2016 c'è una email in cui l'esponente manifesta perplessità circa diagnosi diverse formulate dall'iscritta sullo stato di disagio del minore; l'esponente si lamenta del fatto che l'iscritta abbia riferito all'avvocato informazioni riguardanti il minore di cui nemmeno lui era al corrente; l'esponente chiede all'iscritta una relazione ("concordata ancora prima che iniziasse il percorso") in cui venisse precisato quale lavoro fosse stato fatto con il minore. In data 5.2.2016 l'iscritta chiede il saldo delle proprie spettanze e in data 9.2.2016 c'è una risposta dell'esponente, che si dice disponibile a pagare dopo aver ricevuto risposta alle domande di cui sopra.



Chiarimenti

In data 28.4.2016, l'iscritta invia i suoi chiarimenti, nei quali sostiene in via preliminare che: «Le affermazioni contenute nell'esposto del sig. XX sono del tutto false, come emerge dalla lettura delle comunicazioni intercorse, che allego». L'iscritta è stata contattata dall'esponente nell'ottobre 2015, previo accordo con la legale, per effettuare una valutazione psicologica del minore, secondo il padre molto

problematico, allo scopo di *“valutarne le modalità di affido nell’ambito della procedura di separazione consensuale”*; ha richiesto a entrambi i genitori il consenso a incontrare il figlio, e ha effettuato un colloquio con loro; sostiene che le comunicazioni inviate all’avvocato fossero giustificate da specifica indicazione dell’esponente stesso. Cita una email (che allega) in cui il padre ha scritto *“ovviamente lei per il futuro ha fin d’ora il mio nulla osta di operare e riferire ciò che meglio ritiene opportuno”*; riferisce di essere stata autorizzata a comunicare anche con l’*“operatore olistico”* presso il quale il minore effettuava dei massaggi shiatsu. Specifica: *“così sostanzialmente sollecitandomi a violare il mio dovere di riservatezza nei confronti dell’altro genitore”*. Aggiunge peraltro di non aver mai contattato il massaggiatore; conferma di aver avuto un colloquio telefonico con l’avvocato (mentre in studio era presente la madre del minore), ma senza riferire alcuna circostanza riservata [ndr: cita uno stralcio della email già prodotta dall’esponente circa il fatto che il minore sia un bambino *“maturo, equilibrato, sveglio e intelligente”*]; fa riferimento all’art. 15 CD, che autorizza la condivisione di informazioni con altri colleghi che siano a propria volta tenuti al segreto professionale. L’iscritta sostiene che l’esponente non ritenesse che il suddetto scambio con l’avvocato costituisse una violazione deontologica, perché la email che la libera dal segreto nei confronti del massaggiatore è successiva, e nel frattempo il padre non ha espresso alcun rilievo [ndr: vedi cronistoria fornita dall’esponente stesso]; afferma che la rinuncia all’incarico sia legata all’interruzione delle trattative tra i coniugi per arrivare a una separazione consensuale. Ha ritenuto venissero a mancare i presupposti del proprio lavoro e sottolinea come le successive comunicazioni dell’esponente avrebbero comunque reso impossibile la prosecuzione del rapporto, essendo venute meno le condizioni di fiducia da parte sua. L’iscritta ritiene che le gravi anomalie comportamentali del minore, cui fa



riferimento l'esponente, siano stati in realtà dei commenti espressi durante un preliminare colloquio individuale con il padre, in seguito smentite dall'osservazione diretta. L'iscritta ha effettuato solo 3 incontri di osservazione con il minore, "essendo il ragazzo ancora in fase di costruzione di alleanza e di anamnesi". Ritiene che l'esponente non abbia mai condiviso le rassicurazioni circa le positive valutazioni del ragazzo, di cui era stato messo a conoscenza e sostiene sia falso che ci sia stato un accordo di stendere relazioni scritte relative agli incontri. L'iscritta ritiene che la reale motivazione dell'esposto "oltre al desiderio di sottrarsi al pagamento dovuto, sia stata la mia indisponibilità ad assecondarlo in una valutazione allarmante delle condizioni psicologiche del figlio, su cui faceva strumentalmente affidamento nell'ambito del contenzioso con la moglie."; Infine, l'iscritta allega copia delle comunicazioni "relative alle vertenze intercorse tra le parti" e chiede, "se necessario, di ascoltare, come persone informate delle circostanze", l'avvocato e la madre del minore. Nell'audizione del 02/02/2017 l'iscritta, nonostante una certa difficoltà a ripercorre la cronistoria e il percorso svolto con il minore, i genitori e l'avvocato, ha chiarito e motivato le proprie scelte contestualizzandole in una situazione familiare particolarmente conflittuale in cui ha percepito in particolare il tentativo del padre di una strumentalizzazione dell'intervento da parte dell'iscritta.



Commissione Deontologica

Tenuto conto, in particolare, di quanto emerso nel corso dell'audizione, la Commissione ritiene di proporre l'archiviazione.

Camera di Consiglio

Un Consigliere sostiene che l'iscritta non ha tenuto presente che il minore era il

destinatario della sua prestazione e, rinunciando all'incarico, non ha agito correttamente in quanto non si è neppure congedata da lui.

I Consiglieri concordano che l'iscritta non ha potuto congedarsi dal minore in quanto erano venuti a mancare i presupposti del lavoro con il ragazzo.

La delibera di archiviazione del caso **S.A. / M.V.** viene approvata con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1 voto contrario (La Via) **(delibera n.82/17)**

e) S.S. / P.V.

Il Consigliere dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.

Esposto

In data 27.01.2016, l'esponente evidenzia che all'interno della separazione giudiziale dal marito, la figlia minore è stata affidata ai Servizi Sociali con collocamento presso l'abitazione materna. [ndr: cita il provvedimento completo del Tribunale -sentenza n. 1691/14 del 13.05.2014]. Da quel momento ha avuto inizio una serie di incontri, nel corso dei quali l'iscritta e l'assistente sociale dei Servizi lavoravano insieme al nucleo. *"Purtroppo, nonostante l'atteggiamento propositivo della sottoscritta e la disponibilità più volte dimostrata, i Servizi Sociali hanno travalicato i compiti a questi ultimi affidati, anche relazionando in merito a circostanze che, non esaminate all'interno di un contesto generale, ma prese singolarmente, mettono in cattiva luce l'odierna esponente, tanto da ledere la sua immagine di madre"*. Cita diversi episodi in cui sono coinvolti i Servizi Sociali, nel dirimere diverse divergenze tra i genitori [ndr: non viene specificato se nella persona dell'iscritta o dell'assistente sociale]: in queste occasioni, i Servizi hanno denigrato la figura materna, favorito il padre, sono intervenuti in ritardo o



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

affatto, hanno violato il segreto professionale comunicando direttamente con i Carabinieri. In data 14.12.2015, l'esponente ha ricevuto una telefonata dall'iscritta, sul tema di una regolamentazione natalizia molto complessa da dirimere, che ha visto anche l'intervento di assistente sociale, assessore, sindaco. [nдр: all'interno dell'esposto, questo sembra essere l'unico passaggio inequivocabilmente collegabile all'operato dell'iscritta]. *“Mi preme poi precisare che, come avvenuto in diverse occasioni precedenti, ma mai mie richieste, il cui scopo era certamente pensato al benessere di Xyz, i servizi sociali si siano sempre riportati a provvedimenti precedenti, senza che io abbia mai potuto trovare accoglimento da parte loro alle mie richieste. “L'esponente propone anche un elenco di episodi durante i quali i Servizi Sociali “si sono adoperati con modalità completamente differenti, su aspetti che riguardavano le necessità” della minore.*

Nell'integrazione esposto del 20.7.2016 l'esponente riporta: *“Pur essendo in possesso di questa relazione del dottor XY, l'Equipe Tutela Minori del Comune di X, composta anche dalla dottoressa XY, non ha esitato a dichiarare ad un Giudice Tutelare informazioni non corrispondenti alla realtà ed estremamente lesive per il mio ruolo genitoriale, aggravate dal fatto che oggi vengono utilizzate contro di me nella mia causa di divorzio”.* Segnala una serie di altri episodi durante i quali i Servizi Sociali non hanno svolto il loro ruolo di mediazione, o addirittura hanno ostacolato la possibilità di trovare un dialogo tra i genitori che viene ribadita anche in una successiva integrazione esposto del 24/11/2016.

Chiarimenti

In data 20/03/2016, l'iscritta invia i suoi chiarimenti. Premette: *“le accuse rivolte dalla signora mi vedono coinvolta non nel ruolo di singola figura professionale, bensì in quanto parte, insieme all'assistente sociale, di un'equipe psico-sociale che opera all'interno del*



Comune di XY, Ente affidatario della minore, figlia dell'esponente, su incarico dell'autorità giudiziaria". L'iscritta inquadra la situazione all'interno della cornice fornita dai provvedimenti del Tribunale, e fornisce una panoramica sull'andamento dell'intervento nei confronti dell'intero nucleo. "Le accuse che la signora rivolge alla mia figura professionale all'interno dell'équipe sono di aver leso la sua immagine di madre e di aver assunto una posizione di parte a vantaggio della figura paterna. A tale riguardo contesto pienamente tale accusa e confermo che qualsiasi decisione è stata presa, in équipe, nell'unico interesse della minore e non certo per favorire l'uno o l'altro genitore". Entra nel merito di alcuni episodi già citati dall'esponente, all'interno dei quali peraltro non risulta coinvolta in prima persona, ma sempre all'interno del lavoro dell'équipe, cioè insieme all'assistente sociale.

Nell'integrazione chiarimenti del 13/09/2016, l'iscritta ribadisce che tutte le decisioni riguardanti il nucleo sono state prese dall'équipe al completo, e non dalla singola iscritta. Nel documento l'iscritta entra anche nel dettaglio dei rilievi mossi dalla signora, che però non si ritengono dirimenti rispetto al mandato istruttorio. Nel giugno 2016 il Tribunale ha mantenuto l'affido della minore all'Ente, specificandone la necessità di intervento in tutte le questioni sulle quali sino ad oggi i genitori si sono dimostrati non in grado di trovare un accordo da soli: aree sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative. Questo implica che ad oggi molte decisioni nei confronti della bambina vengono prese dal Servizio, evidentemente "scontentando l'uno o l'altro genitore". In data 22/11/2016, l'iscritta invia un'ulteriore integrazione dei chiarimenti in cui ribadisce la propria posizione di tutela nei confronti della minore, differenziando tra i contenuti dell'intervento dell'équipe e la responsabilità che i genitori devono assumersi. Comunica di aver inviato una relazione al Tribunale il 22/12/2016 dichiarando che l'équipe non avrebbe proseguito la presa in carico del nucleo a causa dell'impossibilità da parte dell'esponente di



recuperare fiducia nei confronti del Servizio.



Commissione Deontologica

I chiarimenti dell'iscritta risultano esaustivi nello spiegare lo svolgimento dei fatti riportati dall'esponente e il lavoro svolto dai Servizi Sociali con la famiglia. Propone una serie di riflessioni cliniche su quanto accaduto tali da spiegare l'evolvere degli eventi che hanno portato all'esposto. L'orientamento della Commissione Deontologica è per l'archiviazione.

La delibera di archiviazione del caso **S.S. / P.V.** viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n.83/17**)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

f) C.L.L. / A.G.

Il Consigliere dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto del 16/03/2016 l'esponente lamenta che da parte dell'iscritto ci sia stato un uso inappropriato della sua influenza, «a nulla rilevando che, a un certo punto, il terapeuta abbia ritenuto che la terapia fosse terminata, pur mantenendo egli un ruolo confusivo, indefinito ed eticamente non congruo con un ex-paziente». L'esponente inizia con l'iscritto dei colloqui che si svolgono dal febbraio 2001 all'estate 2001, colloqui che vengono poi sospesi e ripresi nell'autunno dello stesso anno. Dopo qualche tempo sono avvenuti nuovi incontri e «il rapporto ha cominciato a diventare ambiguo, sia per la mancanza di compenso economico a fronte di queste sedute sia per il trasferimento dello stesso su un piano più personale (ad es. incontri per un caffè o comunque fuori studio».

L'esponente si sposa, ha due figli e gli incontri diventano sempre più sporadici e occasionali soprattutto quando l'esponente si trasferisce all'estero con la famiglia (2010). Nel 2015 l'esponente incontra nuovamente l'iscritto «epoca in cui la scrivente, assolutamente non serena e in uno stato di forte perturbamento psichico ed emotivo, si recò ancora dal predetto psicoterapeuta, per la necessità di spiegare le proprie problematiche familiari e d essere confortata ed aiutata. In quell'occasione, per la prima volta, il Dott. XX ebbe a dichiarare alla sottoscritta testualmente: *Mi piaci...la conseguenza fu che alla sera avvenne un incontro presso lo studio*». L'esponente allega delle mail che da dicembre 2015 al 2 febbraio 2016 (v. allegato 2) sono intercorse con l'iscritto. Ad oggi l'esponente sta svolgendo un percorso terapeutico con un altro professionista e segnala che a suo parere l'iscritto ha violato gli artt. 3, 22, 26, 28 del Codice deontologico. Art. 3: impongono particolari cautele allo psicologo nell'intervenire nella vita del paziente, per evitare l'uso inappropriato della sua influenza e quello indebito della fiducia in lui riposta e delle situazioni di dipendenza dei pazienti. Art.22: evitare condotte lesive per le persone che si hanno in analisi. Art. 26: evitare interferenze con suoi problemi personali. Art. 28: evitare commistioni tra ruolo professionale e vita privata, in particolare con persone con cui intrattiene relazioni carattere affettivo-sentimentale e/o sessuale.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Chiarimenti

L'iscritto non ha inviato i propri chiarimenti.

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica ritiene che la violazione dell'art. 26 presuppone che i rapporti personali siano avvenuti o prima o in pendenza dell'attività professionale.

Per quanto riguarda il caso di specie la situazione di ambiguità descritta dall'esponente fino all'anno 2010, quand'anche si traducesse in un illecito disciplinare, questo sarebbe in ogni caso prescritto. Per quanto riguarda, invece, i fatti del 2015 dalla lettura delle email non risulta confermata una ripresa del percorso terapeutico. La stessa esponente nella email del 23 gennaio 2016 scrive «*nel momento in cui abbiamo iniziato a frequentarci, finita la terapia, è iniziata l'ambiguità nel nostro rapporto*». Lo stesso concetto è ribadito nelle email del 2 febbraio 2016: «*Ma poi ci sei sempre tu che, finita la terapia, incoraggi il nostro rapporto, passi a darmi del tu...*». Tutti gli articoli citati dall'esponente presuppongono l'esistenza del rapporto professionale. Tanto esposto la Commissione propone l'archiviazione.

Camera di Consiglio

I Consiglieri concordano che alcuni fatti, se avvenuti, sono prescritti. Per quel che concerne gli altri fatti, dall'esame della documentazione che ha esaminato la Commissione, non ci sono elementi che possano confermare l'ipotesi che la relazione sia avvenuta quando era in essere un rapporto professionale.

La delibera di archiviazione del caso **C.L.L. / A.G.** viene approvata con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1 voto astenuto (Parolin) (**delibera n.84/17**)

Il Consigliere Marabelli esce alle ore 22:22

g) M.S. / C.G.

Il Consigliere dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

M.S. / C.G.

Esposto

In data 1/2/2016 (protocollo OPL 10/3/2016), l'esponente in un contesto di separazione, nonna materna di un minore sottoposto a CTU: lamenta il fatto che siano stati inseriti all'interno della relazione peritale "contenuti denigratori" nei suoi confronti, "in assenza di dati oggettivi e non organizzando un incontro con la sottoscritta e stabilendo un Progetto solo su quanto gli viene riferito da terze persone e senza attenersi al 7 articolo del Codice Deontologico degli Psicologi, che si basa sul Principio del rispetto della fondatezza scientifica della propria attività." Segnala come, nonostante il giuramento in sede di conferimento dell'incarico, non tutte le operazioni peritali siano state registrate, e che comunque le registrazioni effettuate non siano state depositate in Cancelleria del Tribunale, né consegnate agli Avvocati. Dettaglia alcuni passaggi della relazione, sostenendo che l'iscritto abbia travisato alcuni contenuti dei colloqui con la perizianda [ndr: figlia dell'esponente]. Sottolinea la mancata registrazione delle prove testali.

Nell'integrazione esposto del 8.04.2016, l'esponente precisa di aver appreso che in data 20.01.2016 sono state depositate presso la Segreteria del T.M. le audioregistrazioni, a differenza di quelle relative agli incontri per i test. Mantiene ferme le altre osservazioni già fatte.

Chiarimenti

In data 12.05.2016, l'iscritto fa pervenire i propri chiarimenti, riportando anche una sintesi degli avvenimenti e dei temi salienti già emersi nel corso della prima CTU sul nucleo in oggetto (da lui stesso svolta 5 anni prima). In particolare l'iscritto specifica che i contenuti della relazione di CTU sono trascrizioni degli appunti presi



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

dall'iscritto stesso nel corso degli incontri con i genitori. In particolare, "le frasi estrapolate dall'esponente [...] sono state pronunciate dal sig. B. [ndr: periziando, padre del minore] e riferite ai suoi vissuti emotivi e relazionali con la madre del minore, con il minore e con la nonna materna del figlio; oppure riguardano frasi pronunziate dallo zio paterno del minore." "La nonna materna era già stata ascoltata dal sottoscritto scrivente in più occasioni durante il corso della precedente CTU. E non si è ritenuto di doverla ascoltare ancora, poste anche le esaustive risultanze dei test somministrati a entrambi i genitori e al minore nel corso della seconda CTU". Riguardo alle audio registrazioni, l'iscritto precisa che in data 22 aprile 2016 lo stesso Tribunale "conferma di aver indicato al consulente [...] di subordinare la consegna alle parti delle audio-registrazioni [...] alla presentazione davanti a questa autorità giudiziaria di una formale richiesta da parte dei soggetti interessati. [...] la procedura adottata dal Consulente di procedere all'audio registrazione dei colloqui e non dei test è sempre stata considerata adeguata da parte di questo Tribunale, avendo le parti la possibilità di accedere, quanto alle valutazioni [...] ai protocolli cartacei." "Alcuni test, si precisa infine non sono stati somministrati su accordo del CTU con entrambi CTP dei genitori, e le procedure di somministrazione dei test sono state pienamente concordate tra CTU e CTP."

In conclusione l'iscritto sostiene di non aver violato alcuna disposizione del codice deontologico: "le conclusioni del sottoscritto [ndr: riguardanti il minore] espresse in termini clinici con le espressioni "intellettualizzati" e "adultizzato", non sono frutto di una miope visione "di parte" e connivente con la posizione paterna, come direttamente esprime nel suo esposto la nonna materna del minore, ma sono frutto della valutazione completa, attenta ed esaustiva dell'esame psichico ed emotivo/relazionale del minore con entrambe le figure genitoriali, del confronto con la neuropsichiatria del Niguarda, della lettura degli atti, del continuo confronto è contraddittorio con entrambi i CTP."



Commissione Deontologica

L'unico passaggio della relazione di CTU in cui l'iscritto fa esplicito riferimento alla nonna materna è contenuto nelle "Considerazioni cliniche" riferite al minore e recita testualmente: *"Il mondo interno di G. è intensamente coartato a causa della diade madre/nonna materna che vogliono renderlo, senza percepire l'estremo sforzo che gli richiedono, un piccolo genio come Leopardi. [...]"* Si tratta di una valutazione che a nostro parere non può tradursi in un giudizio professionale riguardante l'esponente. Non sussistono pertanto i presupposti per configurare una violazione dell'art. 7 del CD. Per quanto riguarda gli ulteriori punti di doglianza, tenuto conto della documentazione allegata dall'esponente e dai chiarimenti forniti dall'iscritto, viste le precisazioni puntuali del Giudice delegato del Tribunale per i Minorenni fornite con la nota del 20.04.2016 e già riportate testualmente nei chiarimenti dell'iscritto, la commissione ritiene di proporre l'archiviazione del caso.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La delibera di archiviazione del caso **M.S. / C.G.** viene approvata all'unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Pasotti, Ratto) (**delibera n.85/17**)

Il Consigliere Marabelli rientra alle ore 22:33

M.S. / M.D.

Esposto

In data 9.6.2016, l'esponente, perizianda in sede di CTU, lamenta che l'iscritto: "nello svolgimento della CTU [...] ha formulato l'«alienazione genitoriale» [...] poiché tale presunta malattia non esiste nelle classificazioni scientifiche internazionali (DSM e

ICD), la sottoscritta segnala a codesto spett.le Ordine Professionale quanto sopra affinché l'Ordine ravvisi nel comportamento e nella diagnosi del dott. M. summenzionato, profili di violazione del Codice Deontologico professionale, nello specifico degli Artt. 1, 1° comma; 3 ultimo comma e 5, 1° comma.". L'iscritto sia nei colloqui, sia nella relazione ha spesso usato i termini "alienazione" e "svalutazione della figura paterna", quando l'esponente ha effettuato un'"esposizione reale dei fatti effettivamente accaduti e documentati". L'iscritto durante il secondo incontro con l'esponente ha affermato: "c'è l'aspetto maligno, è malignità oltre che narcisistica". Egli stabilisce la diagnosi e la cura molto prima della conclusione della CTU (5 mesi dopo). Inoltre egli non ha registrato i test a cui ha sottoposto l'esponente "per avere maggiore libertà da parte dello psicologo per una interpretazione coerente con la svalutazione da lui già stabilita ad opera della sottoscritta nei confronti del padre del minore" e ha consegnato le registrazioni effettuate durante i colloqui (mancanti della parte testistica) solo su richiesta del Giudice, con alcuni giorni di ritardo rispetto al deposito della relazione in Cancelleria e solo una parte della CTU da lui svolta (manca la parte testistica) non rispettando quanto asserito in sede di giuramento.

"Nella relazione del dott. M. sono riportati numerosi altri fatti accaduti a danno del bambino causati dal padre ma non tutti quelli audio registrati. Il dott. M. ha censurato tali episodi di violenze subite dal minore giudicandoli fatti non realmente accaduti, ma proiezioni e <<manipolazioni della mamma rispetto al papà>>"; non possiede "la professionalità adeguata, la preparazione e gli aggiornamenti adatti per lavorare con bambini così piccoli, perché durante gli incontri più volte sottoponendo il bambino ad una lunga fila di domande inquisitorie e perseverando nell'interrogatorio, lo fa piangere disperatamente". E' stato allegato un un file audio (di pessima qualità) in cui si intuisce di una discussione tra il padre e il minore durante una telefonata con la madre (che registra).



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Nell'integrazione esposto del 15.7.2016, l'esponente invia un'ulteriore "segnalazione" lamentando che l'iscritto: *"non esamina la documentazione del fascicolo agli atti; non ricerca i motivi posti a fondamento del rifiuto del minore ad incontrare il padre e soprattutto il perché non vuole dormire da lui; non prepara adeguatamente il bambino al ripristino della frequentazione con il padre [...]; non rispetta il proprio giuramento fatto al momento della presa in carico della perizia cioè non audio registra i test, avvenuti senza la presenza dei consulenti di parte, nemmeno quelli del bambino; accetta l'incarico non avendo il titolo di studio comprovante le competenze specifiche e continuative su bambini di età di poco più di sette anni; non assolve alla funzione affidatagli allo scopo di far conoscere al Tribunale la verità ma concorda totalmente, per sua stessa esplicita ammissione, con quanto sostenuto dalla dott.ssa C., CTP del padre in clima di grande pregiudizio nei confronti del bambino, non mantenendo neutralità e mancando di imparzialità; parte con una ipotesi diagnostica già al secondo incontro peritale schierandosi a favore del padre [...]; non ha rispetto dei criteri di equità nei confronti dei due genitori."* (contatta telefonicamente le due terapeute del padre, ma non lo psicologo dell'esponente)». Riporta una serie di trascrizioni di colloqui evidenziando in colori differenti le frasi contenute nell'audio-registrazione e quelle riportate dall'iscritto nella relazione di CTU.

Chiarimenti

In data 26.7.2016, l'iscritto invia i propri chiarimenti, facendo riferimento a quanto già formulato in relazione al caso M.S. / C.G.: l'esponente ha omesso *«l'iter completo delle attività professionali svolta dal sottoscritto presso il TM sul minore»*. Questo iter è costituito in: prima relazione di CTU, con conseguente decreto del TM che ne recepisce le risultanze, seconda relazione del CTU (relazione oggetto dell'esposto), secondo e terzo decreto, che ne recepiscono in toto le conclusioni. L'iscritto non ha



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

diagnosticato la sindrome da alienazione genitoriale, ma ha sostenuto che il minore sia ad *“alto rischio evolutivo”* e che sia presente *“un’alienazione verso la figura paterna a seguito dell’azione isterica/maligna della madre [...] la madre del minore soffre di un severo disturbo di personalità isterica a valenza maligna. Durante la consulenza si è mostrata onnipotente, manipolatoria e alla fine della perizia sta impedendo, utilizzando strumentalmente il bambino, gli incontri con il padre, facendoli altresì dipendere dalla volontà del figlio.”* Aggiunge altre note cliniche riguardanti il funzionamento psichico di entrambi i genitori. *“Non sono emersi segnali o evidenze cliniche per cui il padre possa essere definito come una figura traumatica/ abbandonica/ non accudente nei confronti del minore”,* argomenta sul concetto di *“alienazione parentale”*, inquadrandolo nella cornice della letteratura scientifica e sostenendo di averlo utilizzato *“per descrivere una modalità disfunzionale del genitore collocatario [...] che ha agito una serie di condotte, coinvolgendo il minore, volte appunto a denigrare ed escludere immotivatamente il padre, generando una sorta di schieramento madre-figlio.”* *“Il sottoscritto ha fatto riferimento alla isteromalignità psichica della sig. M [ndr: madre del minore]”*. Pone in seguito una serie di riflessioni cliniche con espliciti riferimenti all’approccio psicoanalitico. Rispetto all’audio-registrazione dei test o al deposito delle audio-registrazioni delle operazioni peritali, l’iscritto rimanda alle motivazioni già fornite nei chiarimenti del caso M.S. / C.G.. Cita una serie di avvenimenti messi in atto dall’esponente, già valutati dal Giudice competente come proceduralmente scorretti. Cita un passaggio della relazione di CTU per riferirsi a quanto avvenuto nell’occasione in cui il minore ha pianto durante il colloquio. La proposta di rivolgersi al CPS per un lavoro mirato con l’esponente è nata dalla valutazione della *“grave condizione psicoevolutiva a rischio del bambino”* in seguito alla quale si rendeva *“necessario un intervento strutturato e ben monitorato, per evitare scenari ancora*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

più drastici, come l'allontanamento del minore". L'iscritto sostiene, nonostante la messa in dubbio da parte dell'esponente, di aver agito nel rispetto del CD e "soprattutto a esclusiva tutela e salvaguardia della salute fisico-psichica del minore, attualmente, a rischio". L'iscritto allega: iscrizione all'albo dei CTU presso il Tribunale, verbale di conferimento dell'incarico peritale e verbali di conferimento di incarico ai CTP.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

Alla luce di quanto sostenuto dall'iscritto nei propri chiarimenti, e in seguito alla lettura della documentazione allegata, dalla stessa esponente oltre che dall'iscritto, la Commissione ritiene di proporre l'archiviazione del caso.

Camera di Consiglio

Un Consigliere ritiene che l'iscritto non sia stato preciso nella terminologia in quanto un conto è parlare di un funzionamento di personalità e un altro di disturbo di personalità. L'iscritto ha riferito una diagnosi impiegando metodologie delle quali non ha indicato le fonti ed i riferimenti scientifici (art.5). L'iscritto non si è posto degli interrogativi sotto il profilo scientifico e sotto il profilo della falsificabilità dei costrutti che ha presentato nella relazione.

Un Consigliere sottolinea che l'iscritto non ha valutato attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui ha poi basato le sue conclusioni (art.7)

I Consiglieri chiedono un 'audizione istruttoria da parte della Commissione in riferimento a: competenze dell'iscritto, qualità della CTU svolta, riferimenti scientifici utilizzati nella relazione con riferimento alla diagnosi, chiarificazione sul

fatto se il CTU avesse o meno agli atti la registrazione, conclusioni dell'iscritto sul funzionamento psichico dei genitori.

Un Consigliere afferma che non può fare l'audizione perchè conosce l'iscritto ("No, lo conosco, non è abituale, va bene. Cioè non... non sono perfettamente a mio agio"), la coordinatrice chiede al Consigliere come è possibile visto che ha istruito il caso, se lo conosceva doveva astenersi.

Un Consigliere fa presente di non sentirsi a proprio agio a procedere con un'audizione in quanto conosce l'iscritto, anche se non è una conoscenza abituale.

La Coordinatrice chiede al Consigliere di pensarci dato che non solo sarebbe bene tenesse lei l'audizione dato l'argomento tecnico che deve essere valutato dal Consiglio, ma anche considerando che, di fatto, ha già istruito il caso e l'audizione non sarebbe altro che un ulteriore approfondimento dell'esame finora svolto. Se vi fossero stati problemi, avrebbe dovuto astenersi.

Il Consigliere osserva che trattandosi di una conoscenza risalente ai tempi dell'Università, non di un'amicizia approfondita e poiché nell'audizione sarà presente anche un altro membro della Commissione, lo sentirà.

La delibera di supplemento istruttoria del caso **M.S. / M.D.** viene approvata con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti) e 1 voto astenuto (Ratto) (**delibera n.86/17**)

Alle ore 22:58 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 23/03/2017



Il Presidente

Il Segretario

La coordinatrice della

Riccardo Bettiga

Laura Parolin

Commissione Deontologica

Barbara Bertani



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA